

#### Articolo 4 Assimilazioni all'abitazione principale

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare *(ad esclusione di quelle classificate in categoria catastale A/1 - A/8 e A/9)*:
  - a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.  
L'unità abitativa di riferimento è quella dove l'anziano o il disabile aveva la residenza prima di entrare in istituto;
  - b) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (**genitori – figli**) che la utilizzano come abitazione principale. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza. L'assimilazione opera limitatamente alla quota di rendita (*abitazione e pertinenza*) risultante in catasto **non eccedente il valore di euro 500**. La quota di rendita va intesa a prescindere dall'eventuale quota di possesso dell'immobile ( es.: un immobile, con rendita pari o superiore a 501, non viene assimilato, qualunque sia il numero dei proprietari dello stesso).  
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato, la predetta assimilazione deve essere applicata ad una sola unità immobiliare.  
Il limite di agevolazione di euro 500, non costituisce una franchigia, pertanto se viene superato, il tributo dovuto è calcolato sull'intera rendita.
2. I contribuenti rientranti nelle casistiche sopra descritte devono presentare apposita certificazione su modello messo a disposizione dal comune, **entro il 31 dicembre dell'anno in cui è sorto il diritto**. La certificazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati. In caso di mancata presentazione della certificazione nel termine sopra indicato il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento del tributo come *“immobile diverso dall'abitazione principale”*.